Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 gennaio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1407.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 50, 51 e 52, relativi al corso di laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 51. — E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici agrari, industriali, nautici e per geometri alle condizioni stabilite dalla legge.

La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni.

Il corso comprende i tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

Insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1) Fisica generale I;
2) Esperimentazione fisica I;
3) Analisi matematica I;
4) Geometria I;
5) Fisica generale II;
6) Esperimentazione fisica II;
7) Analisi matematica II;
8) Meccanica razionale;
9) Chimica con esercizio di laboratorio (per fisici).

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale distinto.

E' richiesta inoltre una prova di conoscenza della lingua inglese e di una tra le seguenti, a scelta dello studente: francese, russo, spagnolo, tedesco.

Gli insegnamenti di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II; Esperimentazione fisica I e II constano di due corsi distinti, il primo propedeutico al secondo sia per la frequenza che per gli esami. I corsi di Analisi matematica I, Geometria I, Fisica generale I sono propedeutici per la frequenza e per l'esame al corso di Meccanica razionale.

Il corso di Meccanica razionale è distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, ed è comune con gli allievi matematici.

Gli insegnamenti di Esperimentazione fisica I e II e di Chimica con esercizio di laboratorio devono avere carattere pratico in modo da portare i singoli studenti a sperimentare con le proprie mani.

Gli altri corsi sono accompagnati da esercitazioni (non di lavoratorio) che ne fanno parte integrante.

Gli insegnamenti per il secondo biennio, comuni a tutti gli indirizzi, sono i seguenti:

Struttura della materia;
Istituzioni di fisica teorica;
Metodi matematici della fisica.

Sono inoltre obbligatori i seguenti insegnamenti:

a) *Indirizzo generale*:

Laboratorio di fisica (1°);
Laboratorio di fisica (2°);
Fisica superiore;
Fisica teorica;

Un corso a scelta fra i seguenti: Astrofisica, Elettronica, Fisica dei neutroni, Fisica nucleare, Fisica allo stato solido, Geofisica, Onde elettromagnetiche, Spettroscopia, Teoria delle reazioni nucleari;

Un corso a scelta di matematiche superiori fra i seguenti: Analisi superiore, Calcolo delle probabilità, Fisica matematica, Meccanica superiore, Teoria delle funzioni.

b) *Indirizzo didattico*:

Complementi di Fisica generale 1°;

Preparazione esperienze didattiche 1°;

Fisica nucleare (in via transitoria, invece di Storia della fisica);

Complementi di fisica generale 2°;

Preparazione esperienze didattiche 2°;

Un corso a scelta fra i seguenti: Analisi superiore, Astronomia, Calcolo delle probabilità, Decimologia, Elettronica, Fisica matematica, Fisica dello stato solido, Geofisica, Onde elettromagnetiche, Spettroscopia.

c) *Indirizzo applicativo*:

Laboratorio di fisica (1°);

Laboratorio di fisica (2°).

Inoltre per ogni orientamento dell'indirizzo applicativo, dovranno essere seguiti altri quattro insegnamenti qualificativi, di cui all'elenco successivo, secondo « curricula » consigliati annualmente dalla Facoltà nei rispettivi piani di studio.

Tuttavia lo studente può chiedere alla Facoltà di sostituire una o più di essi con altri e di modificare l'ordine delle frequenze e degli esami in relazione all'orientamento particolare da lui scelto.

Corsi qualificativi dei vari orientamenti nell'indirizzo applicativo:

1) Astrofisica;
2) Astronomia;
3) Biologia generale;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Chimica fisica (per fisici);
6) Chimica nucleare;
7) Chimica organica con elementi di chimica biologica;
8) Chimica teorica;
9) Cibernetica;
10) Citologia e istologia;
11) Elettronica;
12) Elettronica applicata;
13) Fisica dei neutroni;
14) Fisica nucleare;
15) Fisica dello spazio;
16) Fisica dello stato solido;
17) Fisica superiore;
18) Fisiologia generale;
19) Fisiologia vegetale;
20) Geochimica;
21) Geofisica;
22) Geofisica applicata;
23) Geologia;
24) Meccanica dei fluidi;
25) Meccanica e termodinamica statistica;
26) Meteorologia;
27) Mineralogia;
28) Onde elettromagnetiche;
29) Psicologia;
30) Radioastronomia;
31) Radiobiologia;
32) Spettroscopia;
33) Spettroscopia molecolare;
34) Teoria delle reazioni nucleari;
35) Vulcanologia;
36) Zoologia.

Art. 52. — Possono iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto quegli studenti che hanno superato gli esami di Fisica generale 1° e 2°, Analisi matematica 1° e 2°. Per ciascuno dei corsi elencati per il secondo biennio vi è un esame finale.

I corsi biennali comportano un esame distinto per ciascun anno di corso.

Art. 53. — L'esame di Istituzioni di fisica teorica è propedeutico a quello di Fisica teorica; quello di Struttura della materia è propedeutico a quello di Fisica superiore e a quello di Fisica dello stato solido.

L'esame di laurea consiste in due prove, di cui la prima deve precedere la seconda:

1) Esame di cultura generale in Fisica;

2) Discussione di una tesi scritta su argomento attinente ad uno dei corsi su cui abbia superato l'esame e che sia compreso nell'indirizzo seguito.

Alla tesi non si richiede necessariamente carattere di ricerca originale.

Esposizione di una memoria della letteratura scientifica, tra le due scelte dal candidato, in materia del corso di laurea di cui abbia superato l'esame diverse fra loro e da quella della tesi. Di esse il candidato consegnerà alla Commissione il testo scritto.

Quindici giorni prima della data fissata per la discussione della tesi di laurea il candidato deve depositare presso la segreteria dell'Università il testo della dissertazione scritta e i titoli delle due tesine, tutti debitamente firmati dai relatori.

Per gli studenti che provengono da altre sedi oppure che sono già iscritti secondo il vecchio ordinamento e che optano per quello nuovo, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'equivalenza tra i corsi già seguiti e quelli del presente ordinamento convalidando eventualmente gli esami superati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1408.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 108. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

23) Istituzioni di patologia generale;
24) Genetica umana;
25) Statistica sanitaria;
26) Tossicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1409.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 84. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

12) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
13) Storia dell'arte antica.

Art. 85. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

10) Filosofia morale;
11) Psicologia dell'età evolutiva;
12) Sociologia.

Art. 86. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:

10) Lingua e letteratura neo-ellenica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1961, n. **1410**.

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto 12 giugno 1961, n. 60 del repertorio dell'Amministrazione provinciale di Cagliari, con il quale è stato costituito il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione del 13 luglio 1961 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, Ente di diritto pubblico a norma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1961, n. 1411.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia, all'acquisto di un lotto di terreno in comune di Cormons, per la costruzione di un fabbricato da destinare a sede di una mostra permanente provinciale del mobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 352/24, del 4 luglio 1961, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia ha stabilito di acquistare, con il contributo finanziario del comune di Cormons, un lotto di terreno per la costruzione, in Cormons, di un fabbricato da destinare a sede permanente di una mostra provinciale del mobile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad acquistare dalla Società per azioni Trasformazioni Conduzioni Agricole « S.A.C.T.A. », di Milano, un lotto di terreno di mq. 2.050, sito in località « Sottostazione » del comune di Cormons, alle condizioni previste nella deliberazione camerale n. 352/24, del 4 luglio 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.

Sessione ordinaria di aprile 1962 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1962 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio del tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso tribunale;

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul Cap. X, capitolo 138, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiale dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria,

debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro: Gonella

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1962
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 244. — Bovio

(206)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale d'Assistenza Magistrale (E.N.A.M.).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1958, n. 185, con il quale fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (E.N.A.M.) con sede in Roma, per il quadriennio 1958-1962;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al detto Consiglio dott. Stefano Calarco, chiamato ad altro incarico;

Vista la nota n. 1/37/19017 in data 1° agosto 1961, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale designa, quale proprio rappresentante, il dottor Giuseppe Stochino, in sostituzione del dott. Stefano Calarco;

Decreta:

Fino al compimento del predetto quadriennio, il dottor Giuseppe Stochino è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (E.N.A.M.), in sostituzione del dottor Stefano Calarco.

Roma, addì 22 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: Badaloni

(6)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1961.

Messa in liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperativa a responsabilità limitata, assoggettandoli, per quanto non è regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del Titolo VI, Libro V del Codice civile;

Veduto l'art. 35 del citato decreto legislativo, che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali su menzionati;

Atteso che il Consorzio agrario provinciale di Bari, a causa di gravi, perduranti difficoltà economiche e finanziarie, non è in grado di far fronte ai propri impegni verso i creditori;

Considerato che il Collegio sindacale del predetto Consorzio nel confermare, nelle proprie relazioni, la deficitaria situazione economico-finanziaria sopra cennata, ha accertato altresì la esistenza di un rilevante deficit nella situazione patrimoniale del Consorzio medesimo, le cui attività risultano insufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuto, pertanto, che il Consorzio agrario provinciale di Bari si trova nelle condizioni previste dallo art. 2540 Codice civile, per cui si manifesta opportuno provvedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari, in via Michelangelo Signorile, 34, è posto in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

E' nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale indicato nell'articolo precedente il dott. Enrico Mecca e la liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dello art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e depositato per la iscrizione a cura del liquidatore presso il Registro delle imprese di Bari.

Roma, addì 28 dicembre 1961

Il Ministro: Rumor

(2)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1962.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Sutto Gaino, società in nome collettivo, con sede in Acqui (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca Sutto Gaino, società in nome collettivo, con sede in Acqui (Alessandria), ricorrono gli estremi previsti nell'articolo 57, lett. *a*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al Titolo VII, Capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 4. — Villa

quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria,

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Sutto Gaino, società in nome collettivo, con sede in Acqui (Alessandria), sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(161)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1962.

Costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante la istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione e delle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Decreta:

Le Deputazioni delle Borse valori sono così costituite per l'anno 1962:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Del Vecchio rag. Achille, Forgioni dott. Antonio, Gravano dott. Giacomo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Bandiera avv. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;

Magni rag. Arminio, Orselli dott. Tommaso per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione:

Berti rag. Renzo, Porfidia rag. Domenico, Tanini dott. rag. Mario, Landi dott. Mario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Malenchini avv. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;

Marzari dott. Giovanni, Lami dott. rag. Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Parodi Giovanni Battista fu Luigi, per la Stanza di compensazione;

Bonomini dott. Lorenzo, Ciulli dott. Danilo, Saguato Antonio, Pastorino dott. Carlo, Giannini dottor Amaldo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Ladisa dott. Leonardo, Rossi rag. Armando, Baghino Ubaldo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bianchi dott. Mario, per la Stanza di compensazione;

Zocche dott. Giovanni, Marchetto rag. Virginio, Predasso rag. Giuseppe, Pivato prof. dott. Giorgio, Fumagalli rag. Guido, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Paroli cav. del lavoro Lodovico, per l'Istituto di emissione;

Ciprandi rag. Piero, Aletti dott. Urbano, Cicogna ing. Cesare, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giura Raffaele, per la Stanza di compensazione;

Lando dott. Arturo, Maresca dott. Alfonso, Lapreta dott. Giuseppe, Grimaldi avv. Paolo, Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, indusria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;

Nucci dott. Egisto, Ascarelli Emilio, Frezza avvocato Ignazio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Orlando dott. Carlo, Pravatà rag. Giovanni, Barone Pietro, Salamone Salvatore, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Corona dott. Franco, per l'Istituto di emissione;

Alfano dott. Leonardo, De Simone prof. Vincenzo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zapponini Alberto, per la Stanza di compensazione;

Verdesi dott. Bruno, D'Amelio dott. Mario, Chiarion Casoni dott. Giorgio, Rossi dott. Vinicio, Ballarini dott. Franco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Gancia cav. del lavoro avv. Adolfo, per l'Istituto di emissione;

Macchiarella dott. Pietro, Rigacci dott. Aurelio, Campos Venuti dott. Ruggero, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Maccagno avv. Guglielmo per la Stanza di compensazione;

Gerbino avv. Angelo, Balbis Francesco, Giampaolo dott. Michele, Jona prof. dott. Luciano, Zanon di Val Giurata conte dott. Lucio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Vaccarino dott. ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Bonelli rag. Ferruccio, De Pace dott. Eugenio, Mastronardi rag. Guglielmo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Caporaso dott. Paolo, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Santi gen. Alessandro, per la Stanza di compensazione;

Cardinali prof. dott. Gino, Liebman rag. Luigi, Visin Bruno, Zaffiropulo Dario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Alvisi dott. Ermete, Bak rag. Carlo, Cassanello rag. Giovanni Battista, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Cacciapuoti dott. Vincenzo, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Lovato dott. Guido, Giacomelli dott. Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano, Russo dott. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 dicembre 1961, la Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo), costituita per rogito Corbò in data 24 marzo 1954, rep. 3859, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Giorgio Puri.

(8710)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 101, l'Amministrazione provinciale di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 330.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(199)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione provinciale di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.486.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(200)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 220.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(202)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 100, l'Amministrazione provinciale di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 565.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(203)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 103, l'Amministrazione comunale di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 586.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(201)

Autorizzazione al comune di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 102, l'Amministrazione comunale di Resina (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 228.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

58ª Estrazione di cartelle 3,75 % speciale di credito comunale e provinciale

Il giorno 1° febbraio 1962, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico, a pianterreno del palazzo in via Goito, 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 58ª estrazione di cartelle 3,75% speciale di credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 5666 titoli pari a n. 11.649 cartelle, per il complessivo capitale nominale di L. 5.824.500, come dal seguente prospetto:

Titoli unitari	n. 4614 per capitale nominale di	L. 2.307.000
Titoli quintupli	» 967 per capitale nominale di	» 2.417.500
Titoli ventupli	» 60 per capitale nominale di	» 600.000
Titoli quarantupli	» 25 per capitale nominale di	» 500.000
Totale	n. 5666 per capitale nominale di	L. 5.824.500

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1962

Il direttore generale: NUVOLONI

(216)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,90	620,85	620,69	620,76	620,80	620,86	620,76	620,80	620,90	620,80
$ Can.	593,80	593,70	593,75	593,76	593,75	593,70	593,60	593,90	593,80	593,75
Fr. Sv.	143,78	143,79	143,77	143,735	143,77	143,77	143,77	143,75	143,78	143,80
Kr. D.	90,25	90,20	90,18	90,19	90,20	90,22	90,18	90,20	90,25	90,25
Kr. N.	87,10	87,08	87,05	87,07	87,05	87,09	87,065	87,10	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,15	120,10	120,10	120,11	120,05	120,14	120,115	120,10	120,15	120,15
Fol.	172,39	172,37	172,38	172,31	172,37	172,36	172,365	172,35	172,39	172,35
Fr. B.	12,47	12,47	12,4725	12,473	12,4675	12,47	12,47175	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,73	126,68	126,70	126,6825	126,70	126,70	126,74	126,70	126,73	126,70
Lst.	1745,35	1744,25	1744,20	1744,30	1744,25	1745,10	1744,30	1745 —	1745,35	1744,25
Dm. occ.	155,55	155,48	155,45	155,47	155,45	155,54	155,47	155,50	155,55	155,50
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,04	24,0375	24 —	24,04	24,04	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,75	21,75	21,73	21,75	21,70	21,75	21,745	21,73	21,75	21,73

Media dei titoli dell'11 gennaio 1962

Rendita 5 % 1935	105,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,75

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1962

1 Dollaro USA	620,76
1 Dollaro canadese	593,68
1 Franco svizzero	143,752
1 Corona danese	90,185
1 Corona norvegese	87,067
1 Corona svedese	120,112
1 Fiorino olandese	172,337
1 Franco belga	12,472
1 Franco nuovo (N.F.)	126,711
1 Lira sterlina	1744,30
1 Marco germanico	155,47
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,747

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Redimibile 3,50 % (1934)	391243	Continanza Elena Donata di Giuseppe, minore emancipata, sotto la curatela del marito Mastropietro Vincenzo, dom. a Carbone (Potenza)	213,50
Rendita 5 % (1935)	216835 (nuda proprietà)	Lorano Fausto fu Cristoforo, minore sotto la patria potestà della madre Rolotto Caterina ved. Lorano, dom. a Casalgrasso (Cuneo), l'usufrutto spetta a Rolotto Caterina di Bartolomeo ved. Lorano ecc.	405 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 4 ottobre 1961

Il direttore generale: GRECO

(6391)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 37094/18662, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Gioia Giovanni, nato a Corato l'8 gennaio 1913, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 144 riportata in catasto alla particella n. 44-*e*, del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 543.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 37087/18655, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Procacci Cataldo, nato a Corato il 3 aprile 1891, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 210 riportata in catasto alla particella n. 44-*n* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 550.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 37086/18654, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Gravina Luigi, nato a Corato il 4 giugno 1896, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 650 riportata in catasto alla particella n. 46-*b* del foglio di mappa n. 156, del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 511.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 37092/18660, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Quercia Cataldo, nato a Corato l'8 novembre 1912, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 880 riportata in catasto alla particella n. 34-*a* del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 618.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 37088/18656, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cannone Nunzia, nata ad Andria il 24 novembre 1922, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 744 riportata in catasto alla particella n. 92-*b* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 458.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 39027/19886, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Strippoli Nunzia, nata a Corato il 12 maggio 1961, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa complessivamente mq. 596 riportate in catasto alle particelle n. 33-*a e* e 191 parte del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 612 e 611.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 37098/18666, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bartolomucci Vincenzo, nato ad Andria il 9 gennaio 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa complessivamente mq. 416 riportate in catasto alle particelle numeri 92-*o* e 92-*a q* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 469 e 495.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 37097/18665, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cicciarelli Alfredo, nato ad An-

dria il 22 ottobre 1920 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 1350 riportate in catasto alle particelle numeri 92-*l* e 92-*a m*, del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 466 e 491.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 37096/18664, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cicciarelli Ermanno, nato ad Andria il 6 dicembre 1917, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 466 riportata in catasto alla particella n. 92-*a l* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 490.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 37095/18663, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mazzilli Isabella, nata a Corato il 12 marzo 1930, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 2002 riportata in catasto alla particella numero 34-*r* del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 633.

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n 37093/18661, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mastropietro Savino, nato a Corato il 12 agosto 1932, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 770 riportata in catasto alla particella n. 33-*g* del foglio di mappa n. 157, del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 583.

(35)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 7 marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 35-AL », della ditta Fratelli Annaratone, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, degli altri 3 marchi forniti a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un marchio d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 313-AL », della ditta Lenti Tito, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, degli altri 2 marchi forniti a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi approvato col regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 2 marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 37-AL », della ditta Baggio Giovanni, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima degli altri 5 marchi forniti a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(8722)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di vice segretario di ragioneria (1ª categoria - ruolo ragioneria - grado VIII) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a ventidue posti di vice segretario di ragioneria (1ª categoria - ruolo ragioneria - grado VIII) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944) purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lett. *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) possesso della laurea in economia e commercio, della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto uni-

versitario orientale di Napoli, o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi, in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 19 del giorno 28 febbraio 1962.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lett. *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

b) diritto privato (civile e commerciale).

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

b) diritto privato (civile e commerciale);

c) diritto amministrativo;

d) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nella formazione della graduatoria di merito, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, nei casi di parità di punteggio gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lett. *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » avranno la preferenza sugli altri candidati.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la Sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria, grado VIII, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 727.200 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali la indennità

integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un vice segretario di ragioneria coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 60.600 per stipendio, L. 3200 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per quote di aggiunta di famiglia, L. 2.281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 333 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 16.460 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

(carta bollata da L. 200) ALLEGATO

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - Roma via Marco Minghetti, 22

I sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat. a . . . . il . . . . residente a . . . . (prov. di . . . .) (1) domanda di essere ammess a partecipare al concorso a 22 posti di vice segretario di ragioneria.

A tal fine I sottoscritt dichiara:

a) si essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .;
(indirizzo dell'Università o dell'Istituto superiore)

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:
. . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (4):
. . . .

I sottoscritt dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:
. . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data del rilascio)

In caso di nomina I sottoscritt è dispost a raggiungere qualsiasi residenza.

I sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (. i) (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del Comandante della Compagnia o unità equiparata.

(8559)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per ottocentocinquanta borse di studio a favore dei figli dei salariati dello Stato

E' bandito un concorso per il conferimento nell'anno scolastico 1961-62 di ottocentocinquanta borse di studio a favore dei figli del personale salariato dello Stato di ruolo e non di ruolo.

La spesa fa carico sui fondi della gestione istituita con l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Le borse sono distribuite come appresso:

quattrocento da L. 40.000 per ragazzi iscritti ai corsi medi inferiori (di queste duecento sono riservate agli iscritti alle Scuole secondarie di avviamento professionale di ogni tipo e duecento agli iscritti alla Scuola media);

quattrocentocinquanta da L. 65.000 per ragazzi iscritti ai corsi medi superiori (di queste trecento sono riservate agli iscritti agli Istituti professionali o alle Scuole tecniche professionali di ogni tipo e centocinquanta agli iscritti al ginnasio-liceo, all'Istituto magistrale, al liceo scientifico, all'Istituto tecnico commerciale e per geometri).

Per concorrere ciascun aspirante deve produrre, entro il termine del 28 febbraio 1962, alla Direzione generale, via Santa Croce in Gerusalemme 55, Roma, o agli Uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio, la seguente documentazione:

1) domanda, debitamente firmata dal genitore (padre o madre) salariato dello Stato;

2) certificato di nascita del concorrente;

3) stato di famiglia;

4) certificato scolastico rilasciato da istituti governativi, parificati o legalmente riconosciuti, con i risulati conseguiti dal concorrente alla fine dell'anno scolastico 1960-61 (nel certificato stesso debbono essere indicati i voti riportati in ciascuna sessione). Tale documento, se rilasciato da scuola parificata o legalmente riconosciuta, deve essere autenticato dal provveditore agli studi;

5) certificato attestante la regolare frequenza del concorrente alla classe cui è iscrito per l'anno corrente;

6) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende il genitore del concorrente — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio e con l'indicazione della qualifica (salariato permanente o temporaneo).

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli Uffici dell'E.N.P.A.S. e regolarmente documentate. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro il termine, presso altre amministrazioni.

Può essere concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare fino a 5 figli minori; per nuclei familiari con oltre 5 figli potrà essere conferito un secondo beneficio, qualora ve ne sia la disponibilità.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre, o di madre, salariato statale capo famiglia, figli di madre salariata statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza tra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio. Gli aspiranti non devono, comunque, essere in ritardo negli studi per più di due anni.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato al genitore salariato dello Stato, in unica soluzione.

La conferma del beneficio per gli anni successivi e fino al termine del corso di studi (medio inferiore o medio superiore) per il quale la borsa viene concessa, è subordinata alla promozione alla classe superiore.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il presidente: On.le dr. PALMIRO FORESI

(171)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1958, riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche.

Nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1961 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1961, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 80, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1958.

(8691)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1958, riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche.

Nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1961 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 29, con il quale è stata approvata la modifica alla graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1958.

(8692)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1960, riservato a laureati in ingegneria.

Nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1961 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1961, registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 137, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1960.

(8693)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro n. 8 del mese di agosto 1961 pubblica il decreto ministeriale 11 ottobre 1961 registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1961, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 104, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1961.

(90)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, n. 4366 del 14 luglio 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Visto il telegramma in data 1° settembre 1961, con il quale il sindaco di Ioppolo comunica che il dott. Marino Giovanni vincitore della condotta di Caroniti, frazione di quel Comune, ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 4356 del 14 luglio 1961;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Marino Giovanni, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire, nei termini, alcuna comunicazione di accettazione:

Mammone Armando, Pantaleo Nicola, Polillo Pasquale, Serrao Vincenzino, Scalise Francesco, Ocello Michele, La Rocca Domenico, Carnovale Nazzareno e Vecchio Sisto;

Considerato, inoltre, che il dott. Avventura Angelo che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Ioppolo frazione Caroniti, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, il dott. Avventura Angelo è dichiarato vincitore della condotta medica di Ioppolo frazione Caroniti in sostituzione del dottor Marino Giovanni rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Ioppolo.

Catanzaro, addì 7 dicembre 1961

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Considerato che il dott. Bisceglia Nicola, vincitore della condotta medica di Nardodipace, ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 4356 del 14 luglio 1961;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Bisceglia Nicola, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione:

Mammone Armando, Pantaleo Nicola, Serrao Vincenzino, Scalise Francesco, Primerano Martino Giovanni, Ocello Michele, La Rocca Domenico, Carnovale Nazzareno, Romano Antonio, Vecchio Sisto, Avventura Angelo, Gironda Veraldi Domenico, Gangemi Giuseppe, Trotta Filomena, Ferrari Rodolfo, Bagetta Antonio, Notaro Pasqualino, Mazza Antonio, Schillace Carmine, Mole Rocco, Saramuzza Orlando, Mordante Giuseppe e Nicoletta Francesca Libera;

Considerato, inoltre, che il dott. Colloca Fortunato che segue in graduatoria regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Nardodipace indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, il dott. Colloca Fortunato è dichiarato vincitore della condotta medica di Nardodipace in sostituzione del dott. Bisceglia Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Nardodipace.

Catanzaro, addì 6 dicembre 1961

Il medico provinciale: TURSI

(8572)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 747 del 25 febbraio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per quattordici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1960;

Visto il successivo decreto n. 1783 del 18 marzo 1961, con il quale all'elenco delle condotte mediche messe a concorso con il succitato decreto n. 747, è stata aggiunta la prima condotta medica del comune di Casabona;

Visto il proprio decreto n. 4883, del 28 agosto 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 5741 del 31 ottobre 1961, relativo alla ammissione dei concorrenti al concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che, pertanto, si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per i posti di medico condotto di cu in premessa:

N.	Nome		Punti	
1.	Gangemi Giuseppe	punti	54,965	su 100
2.	Tassoni Domenico	»	54,803	»
3.	Amodeo Vincenzo	»	54,586	»
4.	Spadaro Francesco	»	54,490	»
5.	Morgante Giuseppe	»	54 —	»
6.	Altomonte Rosario	»	53,778	»
7.	Mannacio G. Battista	»	53,710	»
8.	Munizza Vincenzo	»	53,180	»
9.	Manduca Pierino	»	52,894	»
10.	Serrao Vincenzino	»	52,820	»
11.	Gironda Veraldi Domenico	»	51,744	»
12.	Mammone Armando	»	51,540	»
13.	Profazio Francesco	»	51,514	»
14.	Barillaro Francesco	»	51,498	»
15.	Broussard Francesco	»	51,288	»
16.	Manduca Alfonso	»	50,865	»
17.	Mancuso Antonio	»	50,606	»
18.	Marchio Vincenzo	»	50,282	»
19.	De Luca Giulio	»	50,188	»
20.	Capuccio Giuseppe	»	50,140	»
21.	Scalise Carmine	»	50,036	»
22.	Colloca Fortunato	»	49,300	»
23.	Marincola Cattaneo Vitaliano	»	49,148	»
24.	Bottari Antonino	»	48,974	»
25.	Talarico Michele	»	48,500	»
26.	Cortese Mario	»	48,490	»
27.	Fossari Michele	punti	47,900	su 100
28.	De Franco Giuseppe	»	47,500	»
29.	Manduca Carlo	»	47,320	»
30.	Panzitta Salvatore	»	47,076	»
31.	Bruno Tommaso	»	46,170	»
32.	*Trapuzzano Ottorino*	»	46 —	»
33.	Carchedi Amadeo	»	45,676	»
34.	Lazzaro Luigi	»	45,300	»
35.	Dastoli Fortunato	»	45,180	»
36.	Bova Saverio	»	45,030	»
37.	Avventura Angelo	»	44,660	»
38.	Larocca Domenico	»	44,620	»
39.	Astorino Giuseppe	»	44,500	»
40.	Castagna Gaetano	»	44,432	»
41.	Bisceglia Nicola	»	44,120	»
42.	Colaci Donato Roberto	»	44 —	»
43.	Riga Onofrio	»	43,600	»
44.	Lanzetta Vincenzo	»	41,155	»
45.	Cardona Angelo	»	40,085	»
46.	Bruzzese Tristano	»	40,080	»
47.	Lavorato Angelo	»	40 —	»
48.	Corrado Ettore	»	39,362	»
49.	Orlando Antonio	»	39 —	»
50.	Matteo Antonio	»	38,100	»
51.	Milito Salvatore	»	38 —	»
52.	Murduca Domenico	»	37,070	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 12 dicembre 1961

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6736, del 12 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1960;

Viste le domande prodotte dai candidati con l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuno di essi ha chiesto di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Gangemi Giuseppe, Rombiolo (2ª condotta);
2) Tassone Domenico, Casabona (1ª condotta);
3) Amodeo Vincenzo, San Nicola da Crissa;
4) Spadaro Francesco, Soveria Simeri;
5) Morgante Giuseppe, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (1ª condotta);
6) Altomonte Rosario, Albi;
7) Mannacio G. Battista, Capistrano;
8) Munizza Vincenzo, Taverna;
9) Manduca Pierino, San Pietro a Maida (2ª condotta);
10) Serrao Vincenzino, Miglierina;
11) Gironda Veraldi Domenico, Carlopoli (2ª condotta);
12) Mammone Armando, Andali;
13) Profazio Francesco, Serrastretta (3ª condotta);
14) Barillaro Francesco, Dinami (2ª condotta);
15) Broussard Francesco, Vallefiorita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 12 dicembre 1961

Il medico provinciale: TURSI

(8789)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.